



Provincia di Campobasso

Verbale di Deliberazione di Consiglio Provinciale

N. 8 del 26-03-2025

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Provinciale
N. 12 del 24-03-2025**

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. (LEGGE N. 264/1991) E NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE A PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.P. N. 13 DEL 28/02/2014

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **16:15** nella Sala del Consiglio, si riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica straordinaria-urgente in prima convocazione. La seduta è svolta in forma telematica, in modalità mista, in osservanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Partecipano alla seduta, in parte in aula e in parte con modalità telematica, i seguenti Consiglieri:

PUCHETTI GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente in aula
DEL BORRELLO FIORENZA	CONSIGLIERE	Assente
DEL GESSO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente in aula
DI IORIO GIANNI	CONSIGLIERE	Presente in aula
FRARACCIO BRUNO	CONSIGLIERE	Assente
PASCALE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente in aula
POLLACE ANNA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
PONTE PELLEGRINO NINO	CONSIGLIERE	Presente in aula
SCURTI OSCAR DANIELE	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
TOMASSONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente in aula
RICCI FRANCA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

ALLEGATI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. VITO TENORE presente in aula, il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dott. GIUSEPPE PUCHETTI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno al punto 3.

Prosecuzione di seduta.

Sono presenti il Presidente e numero 8 Consiglieri assegnati. Assenti i consiglieri: Del Borrello e Fraraccio.

Il Presidente, data per letta la premessa, dà lettura del deliberato della proposta di deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 24-03-2025

IL CONSIGLIO

VISTA la seguente proposta di deliberazione di Consiglio provinciale del Settore 1 Risorse Umane e Finanze:

“IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE “RISORSE UMANE E FINANZE” DOTT. ANTONIO CARUSO

PREMESSO che con legge 7 aprile 2014 n. 56 il legislatore ha proceduto al riordino delle province dettando “Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

PRESO ATTO che con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 68 del 20 dicembre 2024 e 4 del 19 febbraio 2025, sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 2025-2027;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, articolo 105, comma 3, punto g) sono state attribuite alle Province le funzioni relative agli esami per in conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

PRESO ATTO pertanto che la Provincia di Campobasso esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza ed il rilascio degli attestati di idoneità professionale;

VISTO l'accordo Stato – Regioni – Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata recante “Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112”;

RILEVATO che il citato accordo prevede al punto 5 che le Province istituiscono con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione;

VISTO che l'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1991 n. 264 “disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” stabilisce che l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o società autorizzate dalla Provincia;

VISTO che a sensi dell'art. 1 della citata legge 264/1991 per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla citata legge, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuata a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 28.02.2014 con la quale si approvava il regolamento provinciale per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di apportare delle modifiche al suddetto regolamento, anche di carattere sostanziale, compresa quella relativa alle modalità di presentazione delle domande, alle modalità di pagamento dei diritti di segreteria ed alla semplificazione delle procedure amministrative propedeutiche al rilascio/variazione dell'autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che il predetto regolamento faceva riferimento a un'organizzazione della Provincia di Campobasso basata su quattro Dipartimenti prevedendo all'interno di uno di essi il servizio trasporti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 8/5/2024 avente ad oggetto “Piano di Riassetto organizzativo 2022/ 2024. Approvazione.”, con la quale è stato aggiornato il piano di riassetto organizzativo della Provincia di

Campobasso, prevedendo la nuova macrostruttura dell'Ente articolata come segue:

- 1° Settore "Risorse Umane e Finanze";
- 2° Settore "Tecnico";
- 3° Settore "Affari Generali e Ambiente".

PRESO ATTO che il 1° settore include: Personale, Contenzioso del Lavoro, Sistema Informativo, Trasporti, Assistenza agli Organi Istituzionali, Programmazione Economica e Finanziaria, Bilancio, Patrimonio, SAEL e Politiche Europee;

CONSIDERATA, altresì, la non chiarezza della disposizione contenuta nell'art. 3, "Requisiti per l'ammissione agli esami", del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28/02/2014;

CONSTATATA la necessità di dover apportare delle modifiche al suddetto regolamento;

VISTO che è stata predisposta dal Servizio Trasporti del 1° settore, la modifica del regolamento per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991) e nomina della commissione provinciale, nella formulazione allegata al presente provvedimento;

OSSERVATO che secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento la commissione, che ha il compito di svolgere gli esami per il conseguimento dell'attestato dell'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge n. 264/1991 e regolamentati dal D.M. 16.04.1996 n. 338, è composta come segue:

- dal dirigente del settore competente per materia, o da un funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
- da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Campobasso quale membro di diritto;
- da due funzionari della Provincia di Campobasso esperti in materie d'esame;

Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni.

RITENUTO il regolamento, composto da n. 14 articoli, adeguato alle necessità e meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto di approvare il regolamento per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 26/1991) e individuazione della commissione provinciale nella formulazione prevista nel presente provvedimento;

VISTI i pareri espressi a norma dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D. lgs 267 del 2000 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio la competenza in ordine alla approvazione dei regolamenti;

VISTO il regolamento provinciale di contabilità;

VISTO lo statuto provinciale;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare lo schema del "*Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 26/1991) e individuazione della commissione provinciale*", composto da n. 14 articoli nella formulazione allegato al presente provvedimento;

2. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale quanto necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000."

DICHIARATA aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e preso atto che non vi sono interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 24-03-2025;

CON votazione resa mediante appello nominale;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0,

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. di approvare lo schema del "*Regolamento Provinciale per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 26/1991) e individuazione della commissione provinciale*", composto da n. 14 articoli nella formulazione allegato al presente provvedimento;

2. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale quanto necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione resa mediante appello nominale;

CON voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 0,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO *
dott. VITO TENORE

IL PRESIDENTE *
dott. GIUSEPPE PUCHETTI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Provinciale Proposta N. 12 del 24-03-2025

SETTORE 1 RISORSE UMANE E FINANZE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di **Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 24-03-2025**
con oggetto

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. (LEGGE N. 264/1991) E NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE A PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.P. N. 13 DEL 28/02/2014

si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli n.147 bis, comma 1, e n. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 24-03-2025

**IL DIRIGENTE
SETTORE 1 RISORSE UMANE E FINANZE
ANTONIO CARUSO***

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Provinciale Proposta N. 12 del 24-03-2025

Settore 1 – Risorse Umane e Finanze

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E PATRIMONIALE

Vista la proposta di **Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 24-03-2025**
con oggetto

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. (LEGGE N. 264/1991) E NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE A PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.P. N. 13 DEL 28/02/2014

si esprime parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli n.147 bis, comma 1, e n. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

☒

Favorevole

☐

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 24-03-2025

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 1 RISORSE UMANE E FINANZE**

Dott. Antonio CARUSO*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



Provincia di Campobasso

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **ANTONIO CARUSO** del **SETTORE 1 RISORSE UMANE E FINANZE**

la **Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 26-03-2025**

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. (LEGGE N. 264/1991) E NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE A PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.P. N. 13 DEL 28/02/2014

è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 03-04-2025

L'ISTRUTTORE (*)
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1° SETTORE 1° SERVIZIO

UFFICIO TRASPORTI

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'
ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO.**

(LEGGE N. 264/1991)

E NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME GENERALI

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

ART. 4 - VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

ART. 6 - COMUNICAZIONI E ONERE DI CONSULTAZIONE DEL SITO A CARICO DEI CANDIDATI

ART. 7 - FINALITA' E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9 - AMMISSIONE ALL'ESAME

ART. 10 - PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CASI DI REVOCA

ART. 13 - ALBO PROVINCIALE SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

ART. 14 - REVOCA ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di predisposizione e svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 ss.mm. recante "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3 citato, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.
3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, così come modificata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge n. 11 del 1994.
4. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna, ed assicurino significativa economicità e celerità di espletamento.
5. Gli esami di abilitazione si svolgono di norma una volta l'anno.

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Sono ammessi agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione Europea stabilito in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.
2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui all'art. n. 3. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto alla data di effettuazione dell'esame.
3. All'esame possono essere ammessi in deroga al titolo di studio, purché producano attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dal comma 1 dell'art.4 della legge 4 gennaio 1994, n.11, gli eredi o

aventi causa a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità del titolare, nel caso di impresa individuale e, il socio o altro amministratore, nel caso di società.”

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Mediante un Avviso pubblico o Bando, l'Amministrazione indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per l'idoneità professionale; esso contiene tutti gli elementi e le indicazioni utili alla disciplina dello svolgimento del procedimento.

2. Per partecipare agli esami, l'interessato presenta domanda in bollo, compilata secondo lo schema allegato al Bando.

Nella domanda il candidato dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 e l'indirizzo fisico o digitale presso il quale viene eletto domicilio, nonché di aver preso visione del presente Regolamento, in particolare della clausola secondo cui le comunicazioni riportate sul sito web della Provincia di Campobasso hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati, ad eccezione di quelli esclusi, saranno tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso, nel giorno, nell'ora, e nella sede indicati nel Bando o comunque sul sito web istituzionale.

3. L'avviso viene pubblicato nel sito web dell'Ente e nella pagina tematica del Servizio competente, fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, che è fissata in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Servizio competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni oggettive, la scadenza di detto termine.

4. Alla domanda di partecipazione all'esame deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria effettuato in favore della Provincia di Campobasso, nella misura stabilita dal presente Regolamento; eventuali variazioni verranno approvate con Atto motivato del Dirigente e pubblicato sul sito web.

La domanda, e i relativi allegati obbligatori, è trasmessa, nei termini di scadenza previsti dal Bando, alla Provincia di Campobasso, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: provincia.campobasso@legalmail.it;
- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Roma, n. 47 – 86100 Campobasso. Sulla busta dovrà essere riportata l'esatta denominazione dell'avviso a cui si intende partecipare e l'indicazione del mittente. Non saranno prese in considerazione le domande che, seppur spedite entro i termini, perverranno oltre tale data. Si precisa che non farà fede il timbro di spedizione dell'istanza ma solo ed esclusivamente la data di protocollazione della medesima istanza;
- A mano mediante presentazione in busta chiusa al protocollo dell'Ente, con sopra riportata l'esatta dicitura dell'avviso a cui si intende partecipare e l'indicazione del mittente.

5. Le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito nell'avviso, o prive dei documenti obbligatori previsti, o senza la ricevuta del versamento dei diritti previsti, saranno considerate inammissibili. Ulteriori casi di inammissibilità della domanda potranno essere stabiliti nel Bando.

6. Tutta la modulistica necessaria sarà annualmente disponibile sul sito web della Provincia di Campobasso, alla pagina tematica del servizio dedicato ai trasporti privati.

ART. 4 - VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Per la partecipazione all'esame deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento dei diritti di istruttoria pari ad euro 100,00 entro il termine di scadenza del Bando. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di annullamento della procedura per sopravvenuto pubblico interesse.
2. Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema di **Pagamento "pagoPA"** collegandosi al sito web istituzionale della Provincia di Campobasso alla pagina: <https://secure.pmpay.it/pmPortal/PA854/home/noreg?codCompany=PA854&causaleBloccata=false&codFiscaleBloccato=false&amountAsStringBloccato=false> cliccare su CREA PAGAMENTO SPONTANEO, compilare i dati richiesti e scegliere quindi *"Esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"* tra le voci dell'inserimento spontaneo. E' richiesta l'indicazione nei dati aggiuntivi della causale come indicato nel successivo art. 5, comma 6.

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CONTENUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare domanda scritta alla Provincia di Campobasso – 1° Settore, 1° Servizio.
2. La domanda, in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, è sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000. La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui l'allegato A) al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. Nel caso di domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti, si procederà alla richiesta di integrazione dei documenti come previsto all'art. 9 comma 2.
3. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo sul retro della busta dovrà recare la dizione "Contiene domanda di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Legge 264/91".
4. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
 - c) Di aver raggiunto la maggiore età;
 - d) Di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - e) Di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;

- f) Di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) Di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado;
- h) Di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

5. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

6. Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento dell'importo di euro 100,00 per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". L'importo potrà essere aggiornato annualmente con Decreto del Presidente, secondo il riferimento agli indici ISTAT.

7. La Provincia di Campobasso non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6 - COMUNICAZIONI E ONERE DI CONSULTAZIONE DEL SITO A CARICO DEI CANDIDATI

1. La pubblicazione sul sito web dell'Ente, della data, ora e luogo di svolgimento della prova d'esame e dell'elenco dei candidati ammessi ha valore di notifica e convocazione a tutti gli effetti, senza ulteriore eccezione.

2. Anche le eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno pubblicate sul sito web della Provincia di Campobasso ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, con obbligo a carico dell'interessato di consultarlo fino alla data stabilita per l'espletamento della prova.

ART. 7 - FINALITA' E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione ha il compito di svolgere gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla Legge n. 264/1991 e regolamentati dal D.M. 16.04.1996 n. 338.

2. La Commissione d'esame prevista ai sensi dell'art. 5 della L. n. 264/1991, come stabilito al punto 5) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata il 14 febbraio 2002, è così composta:

- dal Dirigente del Settore competente per materia, o da un Funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
- da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal direttore dell'Ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri di Campobasso quale membro di diritto;
- da due Funzionari della Provincia di Campobasso esperti in materie d'esame.

Qualora se ne verificasse la necessità è data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno alla Provincia, purché in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame.

3. Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia e durano **in carica tre anni**.

4. Per ogni Componente effettivo e per il Segretario, fatto salvo che per il Presidente, è nominato un componente supplente. Il componente supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del componente effettivo. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore competente per materia.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La commissione è convocata dal Presidente almeno UNA volta l'anno.

2. Per ritenere valida la seduta d'esame è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.

Solo in caso di assenza contemporanea di un componente effettivo e del rispettivo supplente, dovuta al verificarsi di un caso di forza maggiore, la seduta d'esame potrà essere validamente espletata con la presenza della maggioranza dei componenti, al fine di non rinviare la prova d'esame programmata. Sarà compito della segreteria aggiornare tempestivamente i membri occasionalmente assenti circa gli elementi rilevati nella seduta.

E' comunque indispensabile la partecipazione dei commissari presenti durante la correzione della prova, siano essi effettivi o supplenti.

La commissione delibera a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della commissione.

Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della Commissione.

Il componente che, senza giustificato motivo e senza aver dato avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per tre volte consecutive in un triennio, sarà dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.

3. Al Componente Esterno della Commissione, viene riconosciuta per ogni sessione d'esame un'indennità di presenza stabilita dalla Provincia di Campobasso.

4. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento o nell'Avviso, la Commissione può determinare criteri e modalità operative di dettaglio per risolvere problematiche non regolamentate, con decisione assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

I componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco degli ammessi alla seduta di esame, dichiarano per iscritto l'esistenza o meno di incompatibilità con i candidati ai sensi dell'art. 51 del c.p.c.

Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti.

5. Nell'ambito di ogni sessione d'esame la Commissione terrà le seguenti sedute per espletare le seguenti procedure:

- a) seduta preliminare nella quale sarà fissata la sede, la data o le date e l'ora delle prove d'esame e verrà redatto l'elenco completo dei quesiti d'esame che dovrà essere pubblicato sul sito della Provincia di Campobasso; in questa fase esclude dall'elenco completo i quesiti non più validi a seguito di successivi interventi normativi. Espletato l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, la commissione determina l'esito finale redigendo l'elenco degli idonei;
- b) seduta facoltativa in base a quanto discusso nella sede preliminare con particolare riferimento all'elenco delle domande d'esame;
- c) seduta con la quale accettare mediante i previsti esami le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

6. La segreteria dell'esame predispone l'istruttoria delle domande per l'ammissione agli esami, redige i verbali delle sedute della Commissione, e cura ogni adempimento amministrativo ed operativo relativo alla procedura. La segreteria collabora alla tenuta dell'"Albo provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" di cui al presente Regolamento.

La Commissione opera presso la sede centrale della Provincia di Campobasso.

7. La Commissione provvede a:

- a) Dichiarare la propria incompatibilità in ogni seduta d'esame;
- b) Predispone l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
- c) Valutare la regolarità delle domande ai fini dell'ammissione all'esame sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato;
- d) Espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) Determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

ART. 9 - AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Le domande di ammissione all'esame, pervenute alla Segreteria, sono valutate dalla Commissione Provinciale, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti come dichiarati nella domanda stessa

2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione Provinciale dispone, entro 10 giorni solari, l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, pena la non ammissione all'esame.

3. Il Dirigente comunica la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A/R o attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'interessato, prima della data stabilita per l'inizio degli esami.

4. La Segreteria comunica agli ammessi all'esame, la data e l'ora di inizio degli esami con Avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

6. Non sarà consentito l'accesso ai candidati che si presenteranno dopo l'inizio della prova. La mancanza di documento o la mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora, e sede pubblicati sul sito dell'Ente, comunque motivata ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all'esame

7. L'elenco dei candidati ammessi (indicati con riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione) redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione Provinciale, è pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Coloro che siano elencati sul sito web tra gli ammessi, saranno tenuti a presentarsi, senz'altra comunicazione, per sostenere le prove previste, nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

ART. 10 - PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. L'esame si svolge di norma in un'unica sessione annuale con la previsione di un unico appello.

2. La sessione di esame verrà pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente.

3. I programmi d'esame e le modalità di svolgimento dell'esame sono quelli riportati nel D.M. del 16.04.1996 n. 338 Allegato 1.

Le discipline d'esame riguardano i seguenti argomenti:

- 1. Disciplina di circolazione stradale;**
- 2. Legislazione sull'autotrasporto;**
- 3. Disciplina della navigazione e legislazione complementare;**
- 4. Legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico;**
- 5. Legislazione tributaria afferente al settore.**

4. L'elenco completo dei quesiti e delle soluzioni esatte è pubblicato sul sito web della Provincia di Campobasso. Tale elenco è approvato con atto del Dirigente del Servizio Trasporti.

5. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda predisposta dalla Commissione contenente cinque quesiti, estratti il giorno degli esami in presenza dei candidati, per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, articolate nelle materie sopra indicate, per un totale quindi di venticinque quesiti.

6. La prova di esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

7. Non sono ammesse correzioni, l'omessa risposta ovvero la correzione equivale ad errore.

8. Durante la prova i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o telematici, di telefoni cellulari, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra loro, né introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova.

In caso di violazione, la Commissione dispone l'immediata esclusione del candidato dall'esame.

9. Al termine di ogni seduta di esame la Commissione formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente o altro membro, va affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove di esame ed è pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente. Dalla data di pubblicazione dell'atto decorre il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

10. La Commissione trasmette l'elenco di cui al precedente comma al Dirigente del Servizio Trasporti che lo approva con proprio provvedimento.

11. Il candidato non risultato idoneo potrà sostenere di nuovo l'esame, anche nella sessione immediatamente successiva, previa ripresentazione dell'istanza di ammissione e pagamento degli oneri di istruttoria.

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

1. E' consentito, ai sensi della legge n. 241/90, l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CASI DI REVOCA

1. L'Attestato di Idoneità Professionale conseguito previo superamento di esame è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, in unico esemplare al candidato risultato idoneo o a persona da questi delegata per scritto.

2. Il rilascio dell'Attestato è subordinato alla previa effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all'atto della domanda dai candidati che siano risultati idonei, nonché al riscontro dei rispettivi esiti. Il termine del procedimento per il rilascio dell'Attestato è fissato in trenta giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento indicato dell'art. 10 comma 10 del presente Regolamento. All'esito della procedura di verifica e riscontro dell'effettivo possesso dei requisiti di ammissione all'esame gli attestati vengono rilasciati senza necessità di altra istanza.

3. Qualora in sede di controllo emerga che il candidato risultato idoneo ha falsamente attestato il possesso di uno o più requisiti prescritti, ovvero ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento o dal Bando, l'Amministrazione dispone l'annullamento della prova di esame riferita al candidato e la cancellazione del relativo nominativo dall'elenco definitivo degli idonei.

4. Per le richieste di duplicato, o in casi di originale deteriorato, o smarrito, l'interessato presenta apposita richiesta motivata; alla domanda deve essere allegata copia di denuncia di smarrimento o deterioramento presentata a un organo di polizia competente; l'originale deteriorato deve comunque essere riconsegnato all'Ente. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

ART. 13 - ALBO PROVINCIALE SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

1. Il rilascio dell'Attestato di Idoneità Professionale all'esercizio dell'Attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comporta l'iscrizione automatica all'Albo Provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività.

2. Tale Albo comprende i nominativi di coloro che hanno conseguito l'abilitazione presso la Provincia di Campobasso. L'Albo Provinciale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Nell'albo al momento della sua istituzione successiva alla prima approvazione del presente disciplinare, sono stati inseriti anche i titolari di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto risultanti dall'archivio dell'ufficio studi automobilistici.

ART. 14 - REVOCA ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il Dirigente della Provincia di Campobasso o suo delegato, dispone la revoca dell'attestato di idoneità professionale qualora venga meno una delle condizioni di cui all'art. 2 lettera c), d), e).

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova normativa.

2. I certificati di abilitazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità e continueranno ad avere validità in tutto il territorio nazionale.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Informativa trattamento dei dati personali art 12 e 14 Regolamento UE 2016/679: ai fini previsti del Regolamento UE n 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento.

2. Finalità del trattamento: il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

3. Modalità del trattamento dei dati personali: il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.

4. Conferimento dei dati e rifiuto: il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) a collaboratori esterni – enti pubblici e in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e per le finalità di cui al punto a); i dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. Trasferimento dei dati all'estero: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a) sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.

6. Conservazione dei dati: i dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle attività e comunque non superiore a 10 anni.

7. Titolare del trattamento: il titolare del Trattamento è la Provincia di Campobasso.

8. Responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Trasporti.

9. Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto:

- a) all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- b) ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- c) a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- d) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo provincia.campobasso@legalmail.it o lettera raccomandata A/R spedita all'indirizzo via Roma n. 47 – 86100 Campobasso - Ufficio Trasporti Provincia di Campobasso.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.